SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 28 aprile 2004, n. **946130.**

Misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione - prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C(2000) 2342 dell'8 agosto 2000. Circolare attuativa del secondo bando.

04A04934

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Villa San Giovanni in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Villa San Giovanni in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi disposti dal commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale sono tuttora in corso, e che, quindi, non può ritenersi superata la situazione emergenziale di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 376/2003 del 22 dicembre 2003, con cui il prefetto di Reggio Calabria - commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi nella città di Villa San Giovanni, ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota prot. n. 376/2003 del 12 febbraio 2004, con cui il prefetto di Reggio Calabria - commissario delegato comunica di aver acquisito le disponibilità delle risorse finanziarie, previste nell'accordo di programma del 26 gennaio 1990, e destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla ordinanza n. 3269 del 2003, soltanto nel corso del mese di dicembre;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio della città di Villa San Giovanni in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A05013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in località Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integrità fisica e dell'ambiente;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A05014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003 concernente la proroga, fino al 30 aprile 2004, del sopra citato stato d'emergenza;

Vista la nota in data 9 aprile 2004 del commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Vista la nota del 21 aprile 2004 con la quale il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle attività poste in essere dal commissario delegato;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 30 aprile 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A05015

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 maggio 2004.

Rettifica al decreto 13 dicembre 2002, recante disposizioni relative al rilascio di una tessera personale di riconoscimento del corpo prefettizio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, con la quale il Governo è stato delegato a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia nel rispetto della specificità dei compiti connessi con la funzione di rappresentanza generale del Governo;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Considerato che l'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, riconosce espressamente la specificità delle funzioni professionali della carriera prefettizia;

Visto anche l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo sostituito dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;

Visto il proprio decreto del 13 dicembre 2002, istitutivo di una tessera personale di riconoscimento del corpo prefettizio;

Ravvisata l'esigenza di modificare tale decreto, prevedendo il rilascio del documento di riconoscimento anche nei confronti dei dirigenti prefettizi, non più in servizio per intervenuto collocamento a riposo;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 851/1963;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 13 dicembre è così sostituito:

«1. Ai prefetti, ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti in servizio viene rilasciata una tessera personale di riconoscimento del corpo prefettizio.

2. La tessera di riconoscimento, di cui al comma 1, può essere rilasciata dall'Amministrazione anche ai dirigenti prefettizi collocati a riposo, quando ne facciano espressa richiesta.».

Roma, 4 maggio 2004

Il Ministro: PISANU

04A04974

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2004.

Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonché l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ed in particolare l'art. 9, con cui si è stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti le condizioni e ogni altra modalità relativa all'emissione ed al collocamento dei titoli pubblici, e può procedere al rimborso anticipato dei titoli nonché ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto l'art. 39 della citata legge n. 119 del 1981, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti, a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonché il decreto ministeriale n. 16344 del 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001, con cui sono state stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo medesimo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, con il quale sono state disciplinate le operazioni di concambio da effettuare mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione;

Considerato che nei decreti recanti l'emissione, il concambio o il riacquisto dei citati titoli di Stato, si prevede che le richieste degli operatori relative a tali operazioni sono vincolanti e irrevocabili e conseguentemente devono essere regolate, nei tempi e con le modalità stabiliti nei decreti medesimi;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla società Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, ed in particolare l'art. 3, relativo all'individuazione degli operatori «specialisti in titoli di Stato»;

Considerato che l'attività di regolamento degli importi o dei titoli dovuti a seguito delle citate operazioni di emissione, concambio e riacquisto dei titoli di Stato verrà svolta tramite i servizi di liquidazione «Express II», gestiti dalla Monte Titoli S.p.a.;

Ravvisata l'opportunità di prevedere la fattispecie del ritardato versamento, da parte degli operatori, del contante o dei titoli oggetto delle citate operazioni, stabilendo penali al verificarsi di tale eventualità;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del decreto

1. A seguito dell'adozione dei servizi di liquidazione «Express II», gestiti dalla Monte Titoli S.p.a., per il regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, citate nelle premesse, in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori, troveranno applicazione le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Periodo di riproposizione delle partite contabili

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 1 non siano regolate nel giorno previsto dai provvedimenti che dispongono le operazioni stesse, le partite verranno riproposte, in «Express II», per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi computati secondo il calendario Target.

Art. 3.

Ritardo nell'adempimento in contanti

1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in contanti i titoli di Stato assegnati nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovrà essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti composta da una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa sarà pari a € 500 per ciascun giorno di ritardo; la parte variabile sarà calcolata applicando all'importo complessivamente dovuto per l'assegnazione un tasso annuo, rapportato ai giorni di ritardo, pari al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca centrale europea, aumentato di cinque punti percentuali per il primo giorno e di dieci punti percentuali per i successivi quattro giorni.

2. L'ammontare totale da corrispondere a titolo di penale sarà pari alla somma delle penali relative a ciascun giorno di ritardo, calcolate con le modalità indicate nel precedente comma.

3. Per i titoli in emissione, l'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 4.

Ritardo nell'adempimento in titoli

1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in titoli le operazioni di concambio o riacquisto di titoli di Stato nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovrà essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti pari a € 500 per ciascun giorno di ritardo.

2. Per le operazioni di cui al comma precedente, nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo della consegna dei titoli, la Banca d'Italia provvederà a riconoscere il controvalore agli operatori il giorno in cui è effettuata la consegna dei titoli, senza maggiorazione per dietimi di interesse. A tal fine, per le operazioni gestite da procedure automatiche, la Banca d'Italia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

stessa provvederà a stornare, nel giorno in cui si verifica l'inadempimento, il controvalore dei titoli non consegnati dal conto di gestione dell'operatore inadempiente, annullando l'operazione di pagamento a carico del conto disponibilità ovvero del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'eventuale mancata consegna definitiva dei titoli da parte degli operatori aggiudicatari determina una riduzione del controvalore dei titoli oggetto delle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

Procedura di buy-in/sell-out

1. Scaduti i cinque giorni di ritardo di cui ai precedenti articoli, il Ministero dell'economia e delle finanze darà incarico ad un intermediario finanziario di vendere titoli, in caso di mancato regolamento in contanti, od acquistare titoli, in caso di mancato regolamento in titoli, sostituendosi all'operatore inadempiente (procedura di buy-in/sell-out). Il Ministero stesso è esonerato dal comunicare all'operatore inadempiente l'attivazione della procedura di cui al presente articolo.

2. L'incarico di cui al comma precedente verrà dato, a rotazione, agli specialisti in titoli di Stato che occupano le prime cinque posizioni nella classifica pubblicata annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Potrà essere stabilita una commissione a favore dei predetti intermediari, a fronte dell'attività svolta.

3. La procedura sarà attivata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. In caso di esito negativo della procedura, la partita verrà eliminata e l'operazione, nei confronti dell'operatore inadempiente, non verrà portata a compimento. In caso di esito parzialmente positivo, la partita verrà eliminata solo per la quota non realizzata.

4. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti connessi al regolamento delle operazioni di buy-in/sell-out provvedendo ad inserire in «Express II», unitamente all'intermediario incaricato di eseguire dette operazioni, le partite in contanti o in titoli.

5. Tutti i costi della procedura, nonché le perdite derivanti dalla esecuzione della procedura stessa, faranno carico al soggetto inadempiente, mentre gli eventuali guadagni saranno trattenuti dal Ministero.

Art. 6.

Penali amministrative

1. Qualora le penali di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto vengano applicate, nei confronti di un operatore, tre volte nell'arco di sei mesi, il medesimo operatore non potrà partecipare alle operazioni di collocamento di titoli di Stato, di concambio o di riacquisto per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo.

Art. 7.

Imputazione delle somme riscosse all'entrata del bilancio statale

1. La Banca d'Italia provvederà alla riscossione delle penali di cui agli articoli 3 e 4 e delle somme di cui all'art. 5 del presente decreto addebitando i conti degli operatori inadempienti per gli importi corrispondenti, nel giorno del versamento del contante o dei titoli dovuti.

2. La Banca d'Italia stessa provvederà a versare gli importi così introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unità previsionale di base 6.2.6) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 2004, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

3. La predetta sezione di tesoreria, in relazione a detti versamenti, rilascerà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 8.

Riscossione tramite intermediario

1. Qualora il regolamento delle operazioni di cui all'art. 1 avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al presente decreto verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento.

Art. 9.

Salvaguardia degli effetti prodottisi

1. Qualora, in seguito ad inadempimento definitivo, si verifichi l'eliminazione della partita, come previsto dall'art. 5, terzo comma, del presente decreto, restano comunque validi gli effetti prodottisi e gli atti adottati sulla base dei prezzi di aggiudicazione determinati nelle aste di collocamento o di concambio o di riacquisto dei titoli di Stato, nonché sulla base degli altri risultati delle aste medesime, come resi noti al pubblico con i previsti comunicati stampa.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A05048

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2004.

Nomina di un componente effettivo e supplente in seno alla commissione provinciale di Forlì-Cesena, per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto in particolare l'art. 14 della suddetta legge che prevede l'istituzione presso ogni sede dell'I.N.P.S. della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto n. 41/Dir del 22 maggio 2003, con il quale è stata ricostituita la commissione in parola presso la sede dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena;

Vista la nota in data 15 gennaio 2004 con la quale la direzione della sede I.N.P.S. di Forlì-Cesena comunica i nominativi dei funzionari designati per la partecipazione alla commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Floriano Cerini, direttore della sede I.N.P.S. di Forlì, è nominato componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli.

Il dott. Alcibiade Sguro, ispettore generale, è nominato componente supplente della medesima commissione.

Forlì, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: DALMONTE

04A04960

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004.

Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ
E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, concernente «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge citata, nel quale si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengano indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è necessario inci-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;

il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro formula:

per il 2004 il programma-obiettivo «Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1) promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali attraverso specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze dirigenziali;

2) progettare la modifica dell'organizzazione del lavoro e sperimentare l'attuazione di processi innovativi collegati con la gestione del personale in un'ottica di parità ad esempio con l'adozione di politiche di conciliazione, di responsabilità sociale delle imprese, di bilanci di genere, sistemi di e-quality e percorsi formativi rivolti ai vertici e ai quadri sull'applicazione delle pari opportunità;

3) sperimentare processi di sviluppo e consolidamento professionale delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici;

4) consolidare imprese femminili attive (con documentazione probante) da almeno due anni (titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;

azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

5) promuovere le pari opportunità attraverso progetti integrati concordati ed attuati da almeno tre soggetti, ognuno secondo le proprie specificità: un'associazione di genere, un organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti possono, per esempio, prevedere azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione dell'ottica di genere in tutte le politiche e tutti i livelli della società (Gender Mainstreaming).

Destinatarie/i delle azioni sono:

per il punto 1

occupate/i - iscritte/i - associate/i

per il punto 2

occupate/i

per il punto 3

occupate

per il punto 4

imprese femminili

per il punto 5

persone che insistono nell'ambito territoriale dell'ente pubblico proponente.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

qualità e logica progettuale;

congruità economico-finanziaria;

efficacia delle azioni;

trasversalità rispetto alle politiche organizzative;

capacità di produrre effetti di sistema;

competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai *curricula* allegati;

congruità e specificità degli studi di fattibilità;

definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.

Roma, 21 aprile 2004

Il presidente del comitato: MARONI

04A04975

DECRETO 23 aprile 2004.

Nomina di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Forlì-Cesena, per le vertenze individuali e plurime di lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. di Forlì n. 22454 dell'11 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la lettera in data 15 aprile 2004 con la quale il sig. Parigi Domenico, componente effettivo della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota con la quale la CGIL - Camera del lavoro territoriale di Forlì ha designato quale membro titolare in seno alla commissione in parola il sig. Aprili Claudio;

Decreta:

Il sig. Claudio Aprili è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Forlì-Cesena per le vertenze individuali e plurime di lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Forlì, 23 aprile 2004

Il direttore provinciale: DALMONTE

04A04961

DECRETO 23 aprile 2004.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Forlì-Cesena, per le vertenze individuali e plurime di lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. di Forlì n. 22454 dell'11 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

Vista la lettera in data 15 aprile 2004 con la quale la sig.ra Neri Catia, membro supplente della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota con la quale la CGIL - Camera del lavoro territoriale di Forlì ha designato quale membro supplente in seno alla commissione in parola il sig. Corzani Renzo;

Decreta:

Il sig. Corzani Renzo è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Forlì-Cesena per le vertenze individuali e plurime di lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Forlì, 23 aprile 2004

Il direttore provinciale: DALMONTE

04A04962

DECRETO 29 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Maestrale», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato e depositato risale all'anno 1992;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Preso atto dell'assoluta mancanza di beni da dover essere liquidati, nonché dell'assenza di debiti e crediti ed il completo annullamento dei beni costituenti immobilizzazioni;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa produzione e lavoro «Maestrale», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 20 novembre 1987, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 9067 di repertorio; reg. società n. 5701/87 del tribunale di Massa Carrara; posizione BUSC: 661/230895.

Carrara, 29 aprile 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A04958

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 3 maggio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventitre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 «laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octesdecies* che recita: «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite da cui risulta che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) Latteria Società «Nuova» di Formegan a r.l. con sede in S. Giustina, costituita il 18 giugno 1926, registro imprese n. 725, posiz. prov. 61/28.605;

2) Soc. cooperativa di consumo di Cadola a r.l. con sede in Ponte nelle Alpi, costituita il 24 febbraio 1921, registro imprese n. 572, posiz. prov. 85/28.048;

3) Latteria di Taibon a r.l. con sede in Taibon Agordino, costituita il 16 maggio 1888, registro imprese n. 30, posiz. prov. 158/20.503;

4) Soc. cooperativa di consumo Padolese a r.l. con sede in Comelico Superiore, costituita il 22 marzo 1948, registro imprese n. 1086, posiz. prov. 194/17.356;

5) Soc. cooperativa di consumo di Taibon a r.l. con sede in Taibon Agordino, costituita il 31 maggio 1896, registro imprese n. 98, posiz. prov. 222/20.504;

6) Soc. Coop. Agricola di Castoi-Cet-Madeago e Faverga a r.l. con sede in Belluno, costituita il 19 febbraio 1947, registro imprese n. 1045, posiz. prov. 254/12.422;

7) Soc. Coop. Comunale Edilizia a r.l. con sede in Mel, costituita il 5 giugno 1946, registro imprese n. 1021, posiz. prov. 263/8.402;

8) Soc. Coop. «Famiglia Cooperativa Consumo di Marsiai di Cesiomaggiore» a r.l. con sede in Cesiomaggiore, costituita il 27 dicembre 1948, registro imprese n. 1108, 265/21.820;

9) Soc. Coop. «Ortofrutta - Vini - Affini» - S.C.O.V.A. a r.l. con sede in Cortina d'Ampezzo, costituita il 29 settembre 1945, registro imprese n. 986, posiz. prov. 274/4.674;

10) Soc. Cooperativa di Consumo di Antole a r.l. con sede in Belluno, costituita il 12 gennaio 1946, registro imprese n. 1006, posiz. prov. 307/6.150;

11) Soc. Cooperativa di Consumo Aziendale Previdenza Sociale a r.l. con sede in Belluno, costituita il 13 gennaio 1948, registro imprese n. 1082, posiz. prov. 310/16.325;

12) Società Mutua di Assicurazione del Bestiame di Visome di Belluno a r.l. con sede in Belluno, costituita il 4 aprile 1948, registro imprese n. 108, posiz. prov. 321/17.373;

13) Soc. Coop. Utenti Energia Elettrica di Schievenin a r.l. con sede in Quero, costituita il 24 settembre 1947, registro imprese n. 1075, posiz. prov. 325/15.238;

14) Soc. Coop. Allevatori di Bovini di Razza Grigio-Alpina a r.l. con sede in Mel, costituita il 17 luglio 1948, registro imprese n. 1096, posiz. prov. 330/18.825;

15) Soc. Coop. di Lavoro e Autotrasporti di Cortina d'Ampezzo a r.l. con sede in Cortina d'Ampezzo, costituita il 28 agosto 1945, registro imprese n. 979, posiz. prov. 334/2.221;

16) Latteria Turnaria di Igne di Longarone a r.l. con sede in Longarone, costituita il 3 giugno 1956, registro imprese n. 1272, posiz. prov. 338/54.895;

17) Soc. Coop. di Consumo fra il Personale della Banca d'Italia a r.l. con sede in Belluno, costituita il 25 ottobre 1946, registro imprese n. 1032, posiz. prov. 340/10.397;

18) Soc. Coop. Autotrasporti di Puos d'Alpago a r.l. con sede in Puos d'Alpago, costituita il 30 luglio 1946, registro imprese n. 1026, posiz. prov. 341/10.049;

19) Soc. Coop. Consorzio Approvvigionamento Cooperative della Provincia di Belluno - CON.A.CO. a r.l. con sede in Belluno, costituita il 25 febbraio 1949, registro imprese n. 1109, posiz. prov. 351/38.738;

20) Soc. Coop. Futura a r.l. con sede in Pedavena, costituita il 3 gennaio 1983, registro imprese n. 3850, posiz. prov. 572/442;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

21) Soc. Coop. Agricola Monfenera a r.l. con sede in Alano di Piave, costituita il 16 settembre 1981, registro imprese n. 3485, posiz. prov. 546/186.708;

22) Soc. Coop. Agrituristica Feltrina a r.l. con sede in Feltre, costituita il 15 giugno 1984, registro imprese n. 4308, posiz. prov. 586/205.430;

23) Soc. Coop. Conca Agordina Ghiaccio a r.l. con sede in Agordo, costituita il 25 novembre 1986, registro imprese n. 5539, posiz. prov. 601/224.191.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Belluno, 3 maggio 2004

p. *Il direttore:* DE SANTIS

04A04963

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 aprile 2004.

Modifiche di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 162 del 14 marzo 2000, n. 123 del 13 febbraio 2001, n. 1865 del 12 dicembre 2002 e la delibera del 19 ottobre 1998 con i quali la CIS S.p.a. pr. n. 2433, la Marconi Mobile S.p.a. pr. n. 22883. la Faresin S.p.a. pr. n. 6441 e la Saimp S.p.a. pr. n. 64100 sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 marzo 2004, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2433 CIS S.p.a. - Milano.

Ricerca di un particolare reattore a letto fluido per l'abbattimento dei gas corrosivi, che si sviluppano nella combustione dei rifiuti solidi urbani, nei confronti del surriscaldatore della caldaia necessario per ottenere vapore per la produzione di energia elettrica. Rispetto a quanto decretato in data: 14 marzo 2000; variazione di titolarità: da CIS S.p.a. a HERA S.p.a.;

22883 Marconi mobile S.p.a - Genova.

Ricetrasmettitore multistandard in tecnica «software radio» per il controllo del traffico aereo. Rispetto a quanto decretato in data: 13 febbraio 2001; variazione di titolarità: da Marconi Mobile S.p.a., alla nuova OTE S.p.a.;

6441 Faresin S.p.a. - Breganze - Milano.

Studio e progettazione di elementi innovativi da utilizzare per le costruzioni edili e nuovo sistema di produzione e assemblaggio di tali elementi in controllo di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

qualità totale. Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002; aggiornamento della riorganizzazione societaria della Faresin S.p.a.;

64100 Saimp S.p.a. - Milano.

Nuova rettificatrice a pendolum per profili complessi circolari e non circolari. Rispetto a quanto deliberato in data: 19 ottobre 1998; Variazione di titolarità: in capo alla Pama S.p.a. con sede in Rovereto (Trento) con liberazione della originaria intestataria Pama Saimp S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A04946

DECRETO 5 maggio 2004.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che lo stanziamento previsto per le finalità della legge n. 6/2000, è confluito nel Fondo unico per l'università e la ricerca, in attuazione dell'art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto Fondo unico;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000, università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;

c) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

e) proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali;

f) progetti che siano mera reiterazione di proposte già finanziate negli anni precedenti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca e dell'industria;

c) progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le quote dei fondi da destinare alle rispettive aree saranno successivamente determinate con il decreto di assegnazione dei contributi.

Art. 4.

I soggetti proponenti indicati nell'art. 3 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.

Le università e gli enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ognuna delle strutture in cui si articolano.

Art. 5.

Criteri di valutazione

Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento *b)*, nel caso in cui le proposte siano presentate da associazioni o consorzi di scuole, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.

Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare a livello nazionale.

Art. 6.

Le richieste del contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (Allegato 1), del progetto esecutivo (Allegato 2) e del piano finanziario (Allegato 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio II - piazzale J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4, legge n. 6/2000, diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2;

b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;

c) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

d) *curriculum* del responsabile scientifico del progetto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Art. 7.

Tutta la documentazione di cui all'art. 6 deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 8.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresì tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 9, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una nuova domanda da parte degli enti beneficiari.

Art. 9.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato tecnico scientifico.

Roma 5 maggio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO 1
Domanda

Spettabile MIUR - Ministero istruzione, università e ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio II, piazzale J.F. Kennedy n. 20 - 00144 ROMA

Bando ex art. 4 legge n. 6/2000

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
cod. fisc. .... residente in ....
legale rappresentante dell'ente ....
con sede .... cod. fisc. ....
P. Iva .... ai sensi del presente bando,
chiede la concessione di un contributo pari ad € .... per il progetto: ....

A tal fine allega, così come previsto dall'art. 4 del presente bando:

a) progetto esecutivo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) piano finanziario del progetto esecutivo;

c) sintesi dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo biennio;

d) *curriculum* responsabile progetto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)

ALLEGATO 2
Progetto esecutivo

Legge n. 6/2000 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica
Progetti annuali

Ente proponente[1]..

Legale rappresentante..

Natura giuridica ....

Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica ....

via .... , città ....
c.a.p. .... prov. .... tel. .... fax ....
e-mail ....
codice fiscale .... p. Iva ....

Numero conto tesoreria provinciale[2]..

Numero conto corrente bancario .... istituto bancario ....
...... ABI .... CAB .... numero conto ....

Responsabile progetto[3]...

via .... città ....
c.a.p. .... prov. .... tel. .... fax ....
e-mail ....

Titolo ....
....

Natura dell'iniziativa[4] ....
....

Area scientifica[5] ....
....

Impatto dimensionale[6] ....
....

locale ☐ regionale ☐ multiregionale ☐

Descrizione ....
....

Obiettivi ....
....

Risultati attesi ....
....

Destinatari[7]..
....

Eventuali strutture destinatarie dell'iniziativa[8] ....
....

Eventuali strutture coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa[9].........
....

Eventuale collegamento con altre iniziative[10] ....
....

Eventuali altre forme di finanziamento disponibili ....
....

Costo totale del progetto ....
Contributo totale richiesto ....

Eventuali caratteristiche di implementazione, aggiornamento e migliorie dello stesso progetto già finanziato negli anni precedenti indicandone i punti di forza, di debolezza e i risultati raggiunti nelle precedenti edizioni[11] ....
....

Eventuale capacità di replicabilità dell'iniziativa da parte di altri soggetti[12] ....
....

Termini di realizzazione...
....

Eventuali altri soggetti fisici coinvolti[13]..
....

Data e firma
(Il legale rappresentante)

---

[1] I Dipartimenti e gli istituti universitari devono inviare le domande attraverso il rettore.

[2] Gli enti che sono titolari di contabilità speciale devono indicare esclusivamente il conto di tesoreria.

[3] Allegare *curriculum.*

[4] La natura può essere multipla a scelta fra: mostra, seminario, conferenza, convegno, visita, workshop, laboratorio aperto, forum, teleconferenza, dibattito, proezione, Cd-rom, filmato, tavola rotonda, sito internet, altro.

[5] L'area scientifica può essere multipla a scelta tra: scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche, scienze chimiche, scienze della terra, scienze biologiche, scienze mediche, scienze agrarie e veterinarie.

[6] Descrivere l'impatto dimensionale dell'iniziativa.

[7] Descrivere la tipologia dei destinatari (studenti, cittadini, ecc.).

[8] Indicare le strutture destinatarie dell'iniziativa indicando le lettere di intenti.

[9] Indicare le strutture coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa indicando le lettere di intenti.

[10] Indicare il collegamento con altre iniziative, i soggetti coinvolti, la natura dell'iniziativa, l'area scientifica, il periodo di realizzazione e il luogo, i responsabili del progetto.

[11] Se il progetto ha già negli anni precedenti usufruito dei contributi della legge n. 6/2000 indicate quali sono le parti del progetto implementate, i nuovo possibili contenuti, le nuove eventuali strutture coinvolte, ecc. indicando i punti di forza, di debolezza e ove possibile i risultati raggiunti nella precedente edizione.

[12] Descrivere se l'iniziativa può essere replicata da altri soggetti interessati, indicando quali moduli, strumenti ed altro possono essere utilizzati.

[13] Indicare eventuali altri soggetti fisici coinvolti citando la loro struttura di origine e allegando i loro *curricula.*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Risorse proponente

Voce[1]	Descrizione	Importo
Totale		

Eventuali altri finanziamenti

Provenienza	Voce	Descrizione	Importo
	Totale		

Contributo MIUR

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Data e firma
(Legale rappresentante)

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

---

[1] Per voce si intende:
personale: dipendente, non dipendente, collaborazione
strumenti che concorrono alla realizzazione del progetto: strutture informatiche, espositive, didattiche, ecc.
materiale: beni di consumo (cancelleria, ecc.)
consulenze
contratti
missioni e viaggi
altro.

04A04959

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 marzo 2004.

Attuazione della direttiva 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, già attuata con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizione e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2002/25/CE, e con il quale è stato interamente sostituito l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

Vista la direttiva 2003/75/CE della Commissione, adottata in data 29 luglio 2003, che apporta modifiche all'allegato I alla direttiva 98/18/CE, già sostituito con direttiva 2002/25/CE della Commissione;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che consente di dare attuazione in via amministrativa alle direttive comunitarie, per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche tecniche di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

Art. 1.

1. Nell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, così come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291, il testo della sezione 5.1 (Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri), del capitolo III («Mezzi di salvataggio»), è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 301

ALLEGATO
(articolo 1)

5-1 REQUISITI RELATIVI ALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI (R 26)

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003

1. *Le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1° gennaio 2003 devono conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio 2006.*

Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite prima del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5.

In deroga alle disposizioni che precedono, quando su tali navi gli apparecchi o i dispositivi di salvataggio vengono sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti dispositivi o apparecchiature di salvataggio, questi dispositivi o apparecchiature devono conformarsi alle pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.

2. *Zattere di salvataggio.*

1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il 17 marzo 1998, ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.

2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23 in vigore il 17 marzo 1998.

3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il 17 marzo 1998, a seconda del caso.

4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. È consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purché tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unità veloci.

In alternativa, ogni nave può essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sia normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacità totale sia almeno pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacità supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate, dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO (con circ. MSC 809).

3. *Battelli di emergenza veloci.*

1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.

2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terrà conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonché delle raccomandazioni adottate dall'IMO.

3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-V1/2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18), e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvatag-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonché di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.

4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.1, detto battello potrà essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2;

2) la riduzione di capacità risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacità almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;

3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.

4. *Mezzi di soccorso.*

1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.

2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.

Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.

3. Se lo scivolo di un dispositivo MES è destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve'essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.

5. *Cinture di salvataggio.*

1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.

2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo 1998.

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE DOPO IL 1° GENNAIO 2003

6. *Zattere di salvataggio.*

1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la messa a mare conformi al paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.

2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.

3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del caso.

4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. È consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purché tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unità veloci.

In alternativa, ogni nave può essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale dotazione di zattere di salvataggio, per una capacità totale pari almeno al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacità supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.

7. *Battelli di emergenza veloci.*

1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.

2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terrà conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonché delle raccomandazioni adottate dall'IMO.

3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-Vl 2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training. Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18) e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonché di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.

4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.l. detto battello potrà essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2;

2) la riduzione di capacità risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacità almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;

3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. *Mezzi di soccorso.*

1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.

2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.

Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.

3. Se lo scivolo di un dispositivo MES è destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.

9. *Cinture di salvataggio.*

1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.

2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.

04A04973

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 aprile 2004.

Approvazione dello statuto della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito con legge 26 gennaio 2001, n. 6, ed in particolare l'art. 1, comma 3 concernente gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, con la quale è stata costitutita la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;

Visto lo statuto deliberato in data 9 febbraio 2004 dal consiglio di amministrazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, raccolto dal notaio Mariellina Rosa Lenoci in Bari al n. 5322 di repertorio e n. 625 di raccolta;

Vista la nota n. 26643 del 2 marzo 2004 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato espresso parere favorevole al predetto statuto con alcune osservazioni;

Vista la nota del direttore generale dello spettacolo dal vivo n. 401/TG1 del 5 marzo 2004 con la quale è stato chiesto al consiglio di amministrazione della Fondazione di apportare alcune modifiche al predetto statuto, a seguito delle osservazioni contenute nella citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze e nella nota n. 4105 del 4 marzo 2004 del Capo di gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali;

Viste le modifiche allo statuto medesimo deliberate, in data 9 marzo 2004, dal consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, raccolte dal notaio Mariellina Rosa Lenoci in Bari ai n. 5642 di repertorio e n. 648 di raccolta, in attuazione di quanto richiesto nelle citate note;

Ritenuto di approvare lo statuto in argomento;

Decreta:

1. È approvato lo statuto della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari deliberato in data 9 febbraio 2004, con le modifiche deliberate il 9 marzo 2004.

Roma, 6 aprile 2004

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A04972

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 31 marzo 2004.

Approvazione del piano degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di manutenzione straordinaria degli alvei - individuazione degli enti attuatori ed attribuzione dei finanziamenti. (Ordinanza n. B/3).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza n. 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza 3321/2003 assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui alle ordinanze 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente € 12.613.822,32;

Dato atto che con propria ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004 le risorse disponibili sono state destinate per € 4.000.000,00 alla concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, e per € 8.613.822,32 all'esecuzione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle intrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;

Preso atto che, nel corso della riunione del 12 dicembre 2003 con le province di Lucca e Pistoia e gli enti locali interessati, sono state concordate le procedure per l'elaborazione del piano degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;

Considerato che le province di Lucca e Pistoia hanno provveduto a raccogliere le segnalazioni relative agli interventi redatte dagli enti operanti nell'ambito territoriale individuata con propria ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004;

Dato atto che l'importo degli interventi segnalati dalla provincia di Lucca ammonta ad € 10.651.417,74 e quello della provincia di Pistoia a € 13.573.000,00, per un totale complessivo di € 24.224.417,74;

Dato atto che d'intesa con le due province interessate sono stati individuati gli interventi prioritari per la provincia di Lucca (allegato n. 1) per un importo di € 3.211.822,00, e per la provincia di Pistoia (allegato n. 2) per un importo di € 5.402.000,00, per un importo complessivo di € 8.613.822,00;

Considerato che negli allegati sopra menzionati sono stati individuati anche i soggetti attuatori degli interventi ed i finanziamenti loro attribuiti;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori con la facoltà di utilizzare gli strumenti previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2, e nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3321/03;

Ritenuto di stabilire che i lavori di cui agli allegati n. 1 e n. 2 debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro dodici mesi dal suddetto termine;

Ritenuto di stabilire con successiva ordinanza le modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese;

Ordina

di individuare come prioritari per la provincia di Lucca gli interventi elencati nell'allegato n. 1 per un importo di € 3.211.822,00;

di individuare come prioritari per la provincia di Pistoia gli interventi elencati nell'allegato n. 2 per un importo di € 5.402.000,00;

di nominare come soggetti attuatori degli interventi quelli elencati negli allegati n. 1 e n. 2 e di attribuire a ciascuno di essi i finanziamenti riportati negli stessi allegati, per un totale di € 8.613.822,00;

di avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori con la facoltà di utilizzare gli strumenti previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2, e nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3321/03;

che i lavori di cui agli allegati n. 1 e n. 2 debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di centocinquanta dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro dodici mesi dal suddetto termine;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di stabilire con successiva ordinanza le modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese;

di comunicare la presente ordinanza agli enti attuattori degli interventi, e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 marzo 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A04908

ORDINANZA 19 aprile 2004.

Ripartizione di ulteriori risorse, rispetto a quelle già stanziate con l'ordinanza n. 3325/2003, da destinare per interventi di somma urgenza nei comuni di Carrara e Massa. (Ordinanza n. A/4).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Preso atto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3332 del 19 gennaio 2004 sono stati assegnati al commissario delegato due limiti di impegno di € 250.000,00 ciascuno a valere sul 2005 e 2006 per l'attivazione di un mutuo quindicennale ai sensi dell'art. 20 D.I. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visto che a seguito della contrazione di tale mutuo si renderanno disponibili risorse ulteriori rispetto a quelle già stanziate con l'ordinanza n. 3325/2003, per complessivi € 5.400.000,00;

Visti gli interventi già finanziati con la precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;

Ritenuto di destinare una parte delle nuove risorse per complessivi € 2.500.000,00 alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per i lavori di somma urgenza, in proporzione agli importi che restano da rimborsare e precisamente:

comune di Carrara: € 1.535.381,70;

comune di Massa: € 430.319,58;

provincia di Massa Carrara: € 534.298,72;

Considerato di utilizzate i restanti € 2.900.000,00 per la realizzazione di un primo piano di interventi di riduzione del rischio in corso di definizione;

Sentiti gli enti locali interessati;

Ordina:

1. Di destinare le nuove risorse derivanti dal mutuo quindicennale per complessivi € 5.400.000,00, contratto in base al finanziamento assegnato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3332 del 19 gennaio 2004 nel seguente modo:

1) € 2.500.000,00 alla copertura ulteriore delle spese sostenute dagli enti locali per i lavori di somma urgenza, in proporzione agli importi che restano da rimborsare e precisamente:

comune di Carrara: € 1.535.381,70;

comune di Massa: € 430.319,58;

provincia di Massa Carrara: € 534.298,72;

2) € 2.900.000,00 al finanziamento delle spese per la realizzazione di un primo piano di interventi di riduzione del rischio, da individuare con altra ordinanza.

2. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e Massa nonché alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 19 aprile 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A04909

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 30 aprile 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento emanato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 168/1989, con decreto rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 in data 16 dicembre 1995 e successive modificazioni di cui al decreto rettorale n. 237 dell'8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000;

Vista la delibera adottata in data 23 aprile 2004 dal consiglio di amministrazione integrato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40 della legge n. 590/1982 e art. 6 della legge n. 168/1989;

Visto il nulla-osta del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, con provvedimento direttoriale del 27 aprile 2004 - prot. n. 1136;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Preso atto del parere favorevole reso dalla giunta della provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 986 del 30 aprile 2004, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982;

Decreta:

1. A far data dal presente decreto, sono emanate le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Trento, di cui al decreto rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, in conformità al testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

2. In conformità alle modifiche, il nuovo testo dello statuto dell'Università degli studi di Trento è il seguente:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e autonomia dell'Università

1. L'Università di Trento, di seguito denominata Università, è dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce.

2. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Università degli studi di Trento.

3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.

4. L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 2.

Funzione dell'Università

1. L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.

2. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e l'aggiornamento professionale.

3. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione della costituzione e delle vigenti leggi. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.

4. L'Università persegue l'alta qualità nella ricerca scientifica e nell'insegnamento e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale ed internazionale.

5. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

6. L'Università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.

7. L'Università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

Titolo II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 3.

Organi centrali di Ateneo

Sono organi centrali di Ateneo:

a) il rettore;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il senato accademico;

e) la commissione per la ricerca scientifica;

f) il nucleo di valutazione;

g) il consiglio degli studenti;

h) il collegio dei revisori.

Art. 4.

R e t t o r e

1. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici. Il rettore che sia stato consecutivamente rieletto può essere eletto per un'ulteriore volta, ma il suo terzo mandato dura due anni. Al termine del terzo mandato non può essere consecutivamente rieletto.

2. I candidati devono depositare la candidatura, il programma ed il *curriculum*. Programma, *curriculum* e candidature devono essere depositate nei termini indi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la pubblica discussione all'interno del corpo elettorale.

3. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;

b) al personale amministrativo e tecnico con contratto di lavoro dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle altre componenti. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;

c) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico, e a due rappresentanti per ciascuna facoltà eletti fra e da i rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà.

4. Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultima votazione.

5. Il rettore è proclamato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di amministrazione, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 41, lettera *b)*, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

7. In particolare il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;

c) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'università;

d) cura la realizzazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

e) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo;

f) propone al consiglio di amministrazione le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;

g) predispone, coadiuvato dal senato accademico e dalla commissione per la ricerca scientifica per le parti di loro competenza, il programma di sviluppo pluriennale e la proposta di bilancio di previsione annuale dell'Ateneo;

h) ai fini della realizzazione delle attività di cui ai punti *f)* e *g)*, dispone e si avvale della valutazione della qualità delle attività didattiche, scientifiche e amministrativo-gestionali dell'Ateneo secondo criteri e metodi coerenti con quanto indicato all'art. 2, comma 3 e all'art. 10;

i) predispone, coadiuvato dal direttore generale i piani di organizzazione generale dei servizi d'Ateneo;

j) può convocare riunioni congiunte del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica;

k) predispone la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo con riferimento agli obiettivi contenuti nella programmazione di cui al punto *g)*;

l) in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva predispone la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Il rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari dell'Università il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

9. Il rettore può nominare, fra i professori di ruolo, altri pro-rettori e delegare proprie funzioni ad essi ed al pro-rettore vicario.

Art. 5.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 44 membri:

a) il rettore;

b) il pro-rettore vicario;

c) sette professori ordinari o straordinari;

d) sette professori associati;

e) sei ricercatori universitari;

f) quattro studenti;

g) due studenti iscritti al dottorato di ricerca;

h) il direttore generale;

i) tre membri del personale amministrativo e tecnico di ruolo;

j) tre membri nominati dalla provincia Autonoma di Trento;

k) un membro nominato dalla regione Trentino-Alto Adige;

l) un membro nominato dal comune di Trento;

m) un membro nominato dal comune di Rovereto;

n) due membri nominati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica che non rivestano uffici di ruolo presso le Università istituti superiori;

o) un membro nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento;

p) due membri, nominati dalla provincia autonoma di Trento, 1 su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed 1 su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali degli imprenditori maggiormente rappresentative;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

q) un membro nominato dall'istituto trentino di cultura.

2. *a)* I membri di cui alle lettere da *j)* a *q)* non devono ricoprire posti di ruolo presso l'Ateneo;

b) i membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)* sono eletti dalle rispettive categorie.

3. Può altresì far parte del consiglio di amministrazione per tutta la durata in carica del consiglio, un membro in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo criteri fissati dal consiglio stesso che tengano anche conto dell'entità dei contributi.

4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente, il numero dei componenti di cui alla lettera *e)* è aumentato di una unità.

5. La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle lettere *b)*, *j)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)* non impedisce la costituzione ed il regolare funzionamento del consiglio. È compito del rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.

6. È compito del rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.

8. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale.

9. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; le componenti elettive non possono essere riconfermate consecutivamente per più di una volta.

10. Le rappresentanze di cui alle lettere *f)* e *g)* sono rinnovate ogni biennio.

11. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di programmazione generale dell'Università.

2. Il consiglio:

a) approva su proposta del rettore le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;

b) approva il programma di sviluppo e il bilancio di previsione, predisposto dal rettore in conformità all'art. 4, comma 7, lettera *g)*;

c) esprime, sentita la relazione del nucleo di valutazione, e sentito il consiglio degli studenti, parere obbligatorio sulla relazione annuale del rettore sullo stato dell'Ateneo;

d) su proposta del rettore, coadiuvato dal direttore generale, adotta i piani generali di organizzazione dei servizi d'Ateneo;

e) approva il piano pluriennale per l'edilizia e i relativi aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;

f) approva il bilancio consuntivo;

g) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 24;

h) approva il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 27;

i) determina annualmente il numero degli studenti ammessi all'Università, di cui al successivo art. 35;

j) determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle facoltà, scuole e corsi;

k) determina l'indennità di funzione per le cariche istituzionali;

l) su proposta del presidente nomina i componenti del nucleo di valutazione e ne designa il presidente;

m) può istituire commissioni con poteri deliberanti in determinate materie;

n) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla legislazione vigente, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dallo statuto.

Art. 7.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l'Università degli studi di Trento, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590, e del rispetto, da parte dell'Università, del particolare ordinamento autonomistico locale.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i membri di cui alle lettere da *j)* a *q)* del precedente art. 5, purché non appartenenti a personale universitario.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, su ordine del giorno formulato congiuntamente al rettore;

b) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'Università;

c) promuove, d'intesa con il rettore, la collaborazione con la regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Trento e l'opera universitaria, nonché con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di sviluppo dell'università e di assicurare la attiva partecipazione della stessa alla crescita sociale e civile della comunità;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'Università.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 8.

Senato accademico

1. Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è composto dai presidi di facoltà; ad esso partecipa con voto consultivo il direttore generale che ha anche funzione di segretario.

2. In occasione dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 27, 28 e 29 nonché della definizione dei criteri del numero programmato, partecipano altresì con voto deliberativo due rappresentanti degli studenti designati con modalità indicate da apposito regolamento.

3. Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla didattica.

4. Il senato, ai fini della predisposizione della programmazione dell'Ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal consiglio di amministrazione, formula proposte sulla ripartizione delle risorse didattiche assegnate alle facoltà e sulla pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore. Per la formulazione di queste ultime acquisisce il parere obbligatorio della commissione per la ricerca scientifica.

5. Approva le proposte di bando e di chiamata di docenti e ricercatori avanzate dalle facoltà.

6. Il senato esprime parere obbligatorio sul programma di sviluppo dell'Ateneo e sul bilancio di previsione.

7. Al fine di ottenere una più flessibile ed efficace utilizzazione delle risorse di personale docente e ricercatore per le esigenze didattiche, di ricerca e di organizzazione e al fine di conseguire una più uniforme distribuzione dei carichi di lavoro, il senato, in seduta congiunta con la commissione per la ricerca scientifica, individua i criteri di massima per l'organizzazione dell'attività didattica, dell'impegno didattico, scientifico e organizzativo dei docenti e della relativa verifica.

8. Approva il regolamento di cui al successivo art. 28.

9. Esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 24, sul regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 27 e sulle modifiche degli stessi.

10. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche previsti dal successivo art. 29.

11. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 9.

Commissione per la ricerca scientifica

1. La commissione per la ricerca scientifica è presieduta dal rettore ed è composta dai direttori di dipartimento, dal presidente del consiglio di biblioteca e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico eletto ogni quattro anni. Ad essa partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

2. La commissione per la ricerca scientifica è organo di programmazione, anche pluriennale, delle attività di ricerca dell'Università e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla ricerca.

3. Ai fini della predisposizione della programmazione dell'Ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal consiglio di amministrazione, la commissione per la ricerca scientifica formula proposte sulla pianificazione delle attività di ricerca e la distribuzione delle risorse ad essa necessarie.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sulle proposte per la pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore formulate dal senato accademico.

5. La commissione si riunisce in seduta congiunta con il senato accademico per le attività di cui all'art. 8, comma 6.

6. Esprime parere obbligatorio sul regolamento generale di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 24 e sul regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 27.

7. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture scientifiche di cui al successivo art. 30. La commissione può rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.

Art. 10.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al consiglio stesso.

2. In particolare il nucleo:

a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici dell'Ateneo;

b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttività ed il perseguimento della qualità della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

c) valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità posti in essere dal rettore;

d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio di amministrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il nucleo formula una relazione almeno annuale sulla conduzione dell'Ateneo, contenente i risultati delle attività di cui al comma 2, che sottopone al consiglio di amministrazione.

4. Il nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.

5. Al nucleo vengono assicurati:

a) l'autonomia operativa;

b) le risorse necessarie allo svolgimento della sua attività;

c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. Nella sua attività di valutazione, il nucleo può avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le società di revisione. All'atto della nomina il consiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.

7. Il nucleo di valutazione è composto da almeno cinque membri di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e di cui almeno due non dipendenti dall'Ateneo.

8. I componenti del nucleo ed il suo presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, e rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del consiglio. I componenti del nucleo possono essere riconfermati per non più di una volta consecutivamente.

9. L'incarico di componente del nucleo di valutazione di Ateneo è incompatibile con le nomine a rettore, prorettore, membro del consiglio di amministrazione e del senato accademico e direttore di dipartimento.

10. Le modalità di funzionamento del nucleo sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo di coordinamento dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e nei consigli delle facoltà

2. Il consiglio è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*;

b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico di cui all'art. 8, comma 2;

c) i rappresentanti degli studenti nel consiglio della biblioteca di Ateneo;

d) due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nei consigli di ciascuna facoltà come da apposito regolamento.

3. Il consiglio:

a) può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive su qualunque questione riguardante l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e)* della legge n. 341/1990, e successive modificazioni;

b) esprime parere obbligatorio sulla relazione del rettore di cui all'art. 4, comma 7, lettera *k)*.

4. Le adunanze del consiglio degli studenti sono pubbliche.

5. L'attività del consiglio degli studenti è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Titolo III
STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 12.

Strutture didattiche e di ricerca dell'Università

1. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può istituire altre strutture didattiche, ivi comprese scuole interfacoltà e interateneo, disciplinandone il funzionamento nel regolamento generale di Ateneo.

3. L'elenco delle facoltà e delle altre strutture didattiche è individuato nel regolamento didattico di Ateneo.

4. Le richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture didattiche devono essere formulate con riguardo alle risorse disponibili, alle prospettive del mercato del lavoro, nonché alle esigenze culturali e sociali anche della comunità locale.

5. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti.

6. L'Università può istituire altre strutture di ricerca, ivi compresi i centri interdipartimentali per attività di ricerca di rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono più dipartimenti.

7. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle altre strutture di ricerca sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

8. L'elenco dei dipartimenti e delle altre strutture di ricerca è riportato nell'annessa tabella *a)*. Le variazioni della tabella *a)* sono approvate dal consiglio di amministrazione su proposta della commissione per la ricerca scientifica e non costituiscono modifica di statuto.

9. L'Università istituisce ed organizza scuole di dottorato di ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 13.

Facoltà

1. La facoltà:

a) indirizza e coordina le attività didattiche, programmando l'utilizzo delle risorse e stabilendo la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori nell'ambito di criteri di massima stabiliti dal senato accademico e dalla commissione per la ricerca scientifica;

b) al fine di coordinare la programmazione delle attività didattiche con quella delle attività di ricerca, effettua le attività di cui al comma *a)* sentiti i dipartimenti interessati acquisendone il parere;

c) esercita tutte le altre attribuzioni ad essa demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;

d) approva il regolamento di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 29.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà. Ha la vigilanza sulle attività che fanno capo alla facoltà, garantendo l'ordinato e regolare svolgimento della funzione didattica.

4. Il preside è eletto dai componenti il consiglio di facoltà nella composizione di cui al comma 9 del presente articolo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ed è nominato con decreto del rettore.

5. Il preside dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

6. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

7. Il preside vicario è nominato con decreto del rettore.

8. Il consiglio di facoltà può istituire un consiglio di presidenza e può attivare consigli di corso di studio e di area. Le rispettive composizioni e funzioni sono determinate dal regolamento di facoltà.

9. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di ruolo della facoltà; da una rappresentanza degli studenti in numero pari ad 1/5 rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore a 3; da 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

10. La durata del mandato del consiglio di presidenza e del preside vicario coincidono con quella del preside.

Art. 14.

Comitato paritetico per la didattica

1. In ogni facoltà è istituito il comitato paritetico per la didattica. È compito del comitato sovraintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareti sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.

2. Il comitato presenta annualmente al consiglio di facoltà ed al rettore una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.

3. Il comitato è composto da tre docenti, tra i quali il preside di facoltà, da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in consiglio di facoltà e designati secondo modalità stabilite da apposita regolamentazione.

Art. 15.

Dipartimenti

1. Il dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

2. È compito del dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca, anche mediante contratti e convenzioni;

b) coadiuvare le facoltà nella programmazione dell'utilizzo delle risorse secondo quanto disposto all'art. 13, comma 1;

c) organizzare le attività didattiche relative alle scuole di dottorato di ricerca e, d'intesa con le facoltà, le attività di formazione permanente.

3. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo e tecnico dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.

4. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio.

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta qualora costituita e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

6. Il direttore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno dai componenti il consiglio ed è nominato con decreto del rettore.

7. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

8. Il direttore designa fra i professori un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica per la durata del mandato del direttore.

9. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo.

10. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11. Il consiglio può istituire una giunta di dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal regolamento del dipartimento.

12. Il dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti e delibera il proprio regolamento secondo le procedure di cui all'art. 30.

Art. 16.

Centri di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, a seconda delle rispettive competenze, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti, le facoltà e le strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 17.

Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue

1. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, stabilisce le norme per l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma.

3. Per il conseguimento delle finalità del centro possono essere stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.

Art. 18.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è un centro unitario di servizi. È compito del sistema bibliotecario di Ateneo assicurare:

a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'università di Trento;

b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;

c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.

2. Sono organi della biblioteca:

a) il presidente del consiglio di biblioteca;

b) il consiglio di biblioteca.

3. Con apposito regolamento il consiglio di amministrazione stabilisce, previo parere della commissione per la ricerca scientifica e del senato accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19.

Strutture tecniche ed amministrative

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta un piano di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del personale dirigente, amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei fini istituzionali, con delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica.

Art. 20.

Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile degli uffici e dei servizi di Ateneo ed esplica l'attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

2. Il direttore generale:

a) coadiuva il rettore e gli organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri nell'ambito delle proprie competenze;

b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;

c) d'intesa con il rettore ed in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal consiglio di amministrazione, adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti;

d) predispone annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo-gestionale dell'Ateneo e la sottopone al rettore.

3. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente delle Università, a dirigente di altra amministrazione pubblica ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali.

4. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai cinque anni ed è rinnovabile. Per gravi motivi, il direttore generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Il direttore generale può conferire l'incarico di direttore generale vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali dell'Università.

6. Il direttore generale vicario sostituisce il direttore generale in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 21.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici e secondo le direttive del direttore generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitando autonomi poteri di spesa. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone annualmente al direttore generale.

2. Il direttore generale d'intesa con il rettore, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, purché in possesso di un diploma di laurea specialistica o titolo equipollente, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente.

Art. 22.

Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi

1. Per la realizzazione di progetti volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali mediante il coinvolgimento del personale, possono essere stanziate risorse sul bilancio universitario.

2. La metodologia ed i criteri mediante i quali si dà attuazione ai progetti, sono indicati dal consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione.

Art. 23.

Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli amministratori. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti i limiti e le modalità della copertura assicurativa.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del T.U. approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità e i limiti di tale onere, il regolamento generale d'Ateneo dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Titolo V

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 24.

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, le facoltà ed i dipartimenti.

3. Esso è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 25.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria

1. È attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 24 ai dipartimenti, alle facoltà e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, ad altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 26.

Sistema di controllo

1. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa è demandato ad un collegio dei revisori dei conti nominato e composto secondo quanto previsto dall'art. 44, ultimo comma, della legge 14 agosto 1992, n. 590. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

Titolo VI

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 27.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative alla organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalità di istituzione e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di cui al precedente titolo III. Stabilisce le modalità di elezione degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle rappresentanze in essi presenti e determina

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università.

2. Il regolamento generale di Ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, i consigli di facoltà e di dipartimento, è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11.

Art. 28.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività formative di cui all'art. 6, comma 2 della citata legge.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 11 della citata legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 29.

Regolamenti delle strutture didattiche

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo, nonché dal regolamento didattico.

2. I regolamenti delle facoltà, dei corsi di studio e di area e delle scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 30.

Regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca

1. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 27.

2. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca sono approvati dai consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte della commissione per la ricerca scientifica nella forma della richiesta motivata di riesame.

Titolo VII
EDILIZIA UNIVERSITARIA E RESIDENZIALITÀ

Art. 31.

Edilizia universitaria

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, presenta alla provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze edilizie per la didattica e la ricerca, la residenzialità e le strutture per docenti e ricercatori.

Art. 32.

Residenzialità

1. L'Università promuove, in collaborazione con l'opera universitaria, iniziative intese a realizzare il carattere residenziale dell'Università nei confronti della popolazione studentesca.

2. L'Università facilita l'inserimento nel territorio del proprio personale per la realizzazione del carattere residenziale dell'università. Può predisporre un piano pluriennale e l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abitativi del proprio personale, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.

3. L'Università può gestire direttamente le strutture abitative e logistiche per i docenti e ricercatori visitatori, il personale, i borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.

Titolo VIII
COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 33.

Criteri generali

1. L'Università considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali: per valorizzare i risultati della ricerca scientifica favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive.

2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata dal consiglio di amministrazione.

3. L'Università può, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche:

a) stipulare contratti di diritto privato a termine secondo criteri predeterminati dal senato accademico, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attività didattiche, scientifiche o professionali;

b) attivare corsi integrativi di quelli ufficiali con docenti visitatori stranieri;

c) favorire scambi di personale e di studenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I regolamenti di Ateneo disciplinano le attività di cui al presente comma, nonché l'uso della lingua straniera nello svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.

4. L'Università può attivare contratti a termine con ricercatori e tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalità definite dal regolamento generale di Ateneo.

5. L'Università può istituire borse di studio e di ricerca per studenti, laureati e dottori di ricerca.

Art. 34.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La partecipazione è approvata dal consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica per le rispettive competenze.

Titolo IX
NUMERO PROGRAMMATO

Art. 35.

Numero programmato degli studenti dell'Università

1. Per assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e l'opera universitaria, entro il mese di aprile di ogni anno stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea e laurea specialistica, ne determina le modalità compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilità edilizie e residenziali e tenuto altresì conto delle esigenze formative del territorio.

2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero il numero programmato, le domande saranno selezionate in base a criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.

3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi esclusi dalle graduatorie, nonché a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero.

4. L'Università promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle facoltà.

Art. 36.

Servizi per attività culturali, sportive e sociali

1. L'Università, anche in collaborazione con il centro universitario sportivo e con l'opera universitaria, garantisce servizi per attività culturali, sportive e sociali degli studenti e del personale universitario.

2. L'Università può contribuire alla realizzazione di iniziative nell'ambito delle attività di cui al comma precedente, promosse da studenti e da dipendenti dell'Università riuniti in cooperative o associazioni.

Titolo X
NORME FINALI

Art. 37.

Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.

2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 38.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione integrato ai sensi dell'art. 40 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e con le procedure di cui alla stessa.

2. Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Lo statuto e le modifiche di statuto e segnatamente quelle relative alle elezioni, agli elettorati ed ai mandati elettivi, entrano in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

4. Il consiglio di amministrazione integrato per le modifiche di statuto, di cui all'art. 40 della legge n. 590/1982, è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione su proposta del rettore o del consiglio di amministrazione o anche del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica riuniti in seduta congiunta.

5. La procedura per l'adozione delle modifiche è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 39.

Norme transitorie

1. Il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva in carica al momento dell'approvazione del presente statuto cessano alla scadenza naturale del loro mandato.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il presidente del consiglio di amministrazione è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione integrato per valutare il processo di attuazione dello statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento normativo, nonché le eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 40.

Sigillo

1. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta «Athesina Studiorum Universitas».

Trento, 30 aprile 2004

Il rettore: EGIDI

04A04910

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 7 maggio 2004, n. **685/IV.**

Art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni - pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali.

Sono state sottoposte a questo Dicastero alcune osservazioni concernenti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di pubblicità dei programmi triennali dei lavori pubblici da realizzare.

Al riguardo, l'art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un programma triennale e di aggiornamenti annuali che, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della medesima legge, predispongono ed approvano unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente.

Il comma 11 dello stesso articolo, pone in capo alle suddette Amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo di trasmettere, dopo la relativa adozione, i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici affinché quest'ultimo ne dia pubblicità.

In particolare, il decreto ministeriale lavori pubblici 21 giugno 2000, prot. 5374/21/65 ha definito le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali così come richiamato dall'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Successivamente, con decreto ministeriale lavori pubblici 4 agosto 2000, è stata pubblicata una interpretazione autentica relativa al decreto ministeriale lavori pubblici 21 giugno 2000, che ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla programmazione in argomento.

La normativa esaminata, in riferimento alla raccolta ed alla pubblicazione della programmazione triennale dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali, ha lo scopo prioritario di soddisfare la conoscenza in materia di analisi dei bisogni e di sviluppo sia dei singoli territori regionali che dell'intero territorio nazionale, anche nell'ottica del mutato quadro costituzionale.

Tenuto presente che, con decreto ministeriale lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001, sono stati predisposti appositi siti Internet per la pubblicazione di tutti i bandi ed avvisi di gara in materia di lavori pubblici predisposti dalle regioni, dalle province autonome e dal Ministero, che svolge funzioni di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali e supplisce sul proprio sito in caso di mancata attivazione delle regioni, si ritiene che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuti alla programmazione dei lavori pubblici, debbano assolvere a tale obbligo utilizzando i predetti siti internet che hanno assunto, nell'ottica di un «sistema informativo e informatico di tipo federato», rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso.

Su detto «sistema» trovano pubblicità anche gli avvisi di interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-*bis* dell'art. 37-*bis* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per assicurare uno snellimento degli adempimenti connessi alla redazione e pubblicazione dei programmi, è stato costituito presso la direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici di questo Ministero, un gruppo di lavoro Stato-regioni e province autonome allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM con il compito di razionalizzare e semplificare, per il futuro, le schede a supporto delle indicazioni programmatiche.

In attesa del termine delle attività del predetto gruppo di lavoro, cui faranno seguito ulteriori indicazioni, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni pubblicano i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici, per l'anno in corso 2004, tramite il suddetto «sistema informativo e informatico di siti Internet» — di cui al decreto ministeriale lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 — accessibile dall'indirizzo web www.serviziobandi.llpp.it di questo Dicastero, con le modalità previste nello stesso «sistema».

Roma, 7 maggio 2004

D'ordine del Ministro
Il capo Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia
ARREDI

04A05012

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 3 maggio 2004, n. **9.**

Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2004 - Adempimenti modulistica e standard dei contratti.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI
All'AVEPA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
All'O.N.T. Italia
Alla COLDIRETTI - Dipartimento economico
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla COPAGRI
Alla CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE
All'ANCA Lega Coop
Alla Organizzazione Interprofessionale INTERBRIGHT
Alla Organizzazione Interprofessionale INTERORIENTALI
All'Associazione Interprofessionale Tabacco
Alla S.G.S. Italia s.r.l.
e, per conoscenza:
Al Comando Carabinieri - Politiche Agricole

Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine alla stipula e presentazione per la registrazione dei contratti di coltivazione tabacco raccolto 2004, ai sensi del Reg. CEE n.2848/98 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 9, 10, 11 e 12, nonché della Circolare MIPA n.652 del 6.8.1999.

Si comunica che i contratti e le comunicazioni dovranno essere consegnati e inviati all'Organismo Pagatore competente, ovvero **AVEPA** Area Tecnica e di Autorizzazione – Corso del Popolo – Passaggio Gaudenzio, 1 – 35131 PADOVA– per le Associazioni e i singoli produttori non associati che abbiano sede legale o residenza nella Regione Veneto e **AGEA** – Via Salandra, 18 – 00187 ROMA – **per tutti gli altri casi.**

CONTRATTAZIONE: Termini e modalità

L'AGEA entro il 30.4.2004 aggiornerà le quote di produzione tabacco; tale aggiornamento terrà conto degli accordi di cessione di quota, nonché delle quote aggiuntive derivate dalla distribuzione dei residui.

Le quote aggiornate come sopra saranno oggetto della contrattazione del tabacco sciolto per il raccolto 2004, le cui date limite, stabilite dal Reg. (CE) n.2848/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono:

-STIPULA CONTRATTI PRIMARI: entro il **30.5.2004**

- PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI PRIMARI all'organismo pagatore AGEA ovvero all'organismo pagatore AVEPA entro il **9.6.2004**.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si rammenta che il punto 3 dell'art.10 del Reg. (CE) n.2848/98 stabilisce che, qualora il termine per la firma del contratto, o per la sua trasmissione all'organismo pagatore AGEA, ovvero all'organismo pagatore AVEPA, sia superato di non oltre 15 giorni, il premio da rimborsare è ridotto del 20%.

Pertanto i contratti **stipulati successivamente al 14.6.2004** e/o **presentati per la registrazione successivamente al 24.6.2004,** termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti **nulli** agli effetti dell'attribuzione definitiva delle quote e del diritto al premio comunitario.

Negli impegni di coltivazione dovranno essere indicate:

A) **QUOTA ADQ** (individuale o associativa);

B) **QUOTA PARTE NOMINALE** (corrispondente alla quota ADQ per i coltivatori non associati);

C) **QUOTA CONTRATTATA** (uguale o minore della QUOTA PARTE NOMINALE).

Il coltivatore deve valutare l'entità della quota contrattata da dichiarare, sulla base della resa massima applicata alle superfici effettivamente coltivate e, di conseguenza, dichiarate coltivate nel modello T1 sottoscritto.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO ED IMPEGNI DI COLTIVAZIONE

Relativamente alle tipologie di contratto ed impegni di coltivazione validi per il raccolto 2004, per le quali **si allegano gli standard della corrispondente modulistica,** si richiamano le seguenti prescrizioni, con particolare riguardo a quanto disposto **dalla Circolare AGEA n. 47 prot. n.6440/U.M. del 03.10.2003** nel capitolo relativo agli effetti del riconoscimento delle associazioni sulla contrattazione:

- **C1**: trattasi del rapporto contrattuale tra un coltivatore **non associato** venditore e la ditta trasformatrice acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;
- **C2**: è il contratto che un Associazione stipula con una ditta trasformatrice, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione sottoscritti da un **determinato numero dei propri soci**;
- **DC2**: trattasi dell'impegno di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
  1. il produttore associato, *socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata,* **all'associazione riconosciuta** di appartenenza;
  2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;
- **DC2A**: è l'impegno di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.

Le imprese trasformatrici potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specificative purché non in contrasto con la regolamentazione comunitaria ed in particolare con quanto disposto agli artt.9,10,11 e 12 del Reg.(CE) n.2848/98.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

Le Associazioni contraenti dovranno provvedere alla **consegna dei contratti** presso la sede dell'Organismo Pagatore competente - AGEA o AVEPA - **nonché al caricamento dei dati informatici relativi,** entro e non oltre il **9.6.2004.**

Le Associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo **C2**, corredati dalla stampa di riepilogo dell'inserimento degli impegni di coltivazione dei produttori riferiti a ciascun contratto, accompagnati da una lettera di trasmissione, in duplice copia, su carta intestata dell'Associazione.

Inoltre, è indispensabile, ai fini della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.

Si precisa che gli impegni di coltivazione ed i singoli modelli **T1** afferenti ai contratti di cui sopra, dovranno essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

Gli impegni di coltivazione e i mod. T1 in originale, nonché copia autenticata delle visure, mappe catastali, titoli di possesso e della restante documentazione probatoria, dovranno essere conservati, **nel fascicolo aziendale**, unicamente presso le sedi delle Associazioni riconosciute, e **non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti**.

Resta a carico delle Ditte Trasformatrici la presentazione degli eventuali contratti individuali **(C1)**, anch'essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione in duplice copia, su carta intestata della ditta.

Si precisa che essendo a cura dell'organismo pagatore AGEA ovvero dell'organismo pagatore AVEPA il caricamento dei dati relativi ai contratti C1 nel sistema informatico, a differenza di quanto avverrà per i C2, questi dovranno essere presentati completi dei rispettivi mod. T1, nonchè di tutta la documentazione *(visure e mappe catastali, titoli di possesso e restante documentazione probatoria, in originale)*.

Si coglie l'occasione per precisare che i produttori che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni riconosciute, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione con alcuna Associazione, ma dovranno esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con la ditta trasformatrice; in tal caso perderanno il diritto a percepire la parte variabile del premio e ad accedere ai meccanismi di flessibilità delle quote in ambito associativo.

Gli impegni di coltivazione che non ottemperano al rispetto della suddetta disposizione saranno segnalati alle Associazioni e potranno eventualmente essere sostituiti da contratti individuali.

Per contro, i coltivatori che risultano associati, non avendo prodotto disdetta nei termini stabiliti per la campagna 2004, non potranno stipulare contratti di coltivazione individuali con ditte trasformatrici; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perderanno totalmente il diritto a percepire l'aiuto comunitario per la produzione della campagna in oggetto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si avverte che l'AGEA controllerà il rispetto di tali disposizioni al momento dell'acquisizione informatica dei dati relativi ai contratti, sulla base degli Albi Soci consolidati.

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RACCOLTO 2004

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni in materia di quote di produzione, introdotte dalla Circolare MIPA n.127/G -1 del 16.2.1998, che ha comportato conseguenti adeguamenti della modulistica e delle procedure connesse alla contrattazione a decorrere dal raccolto 1998.

Al riguardo, per quanto attiene specificatamente al tipo di prestazione lavorativa del coltivatore contraente, si è reso necessario inserire nel testo del contratto e dell'impegno di coltivazione una dichiarazione con la quale il soggetto intestatario della quota di produzione attesterà che, per il raccolto interessato, la produzione sarà effettuata direttamente, mediante la propria attività lavorativa, oppure mediante la prestazione d'opera d'altri; si precisa che nei casi di tipo misto, per i quali la prestazione d'opera d'altri si affianca a quella del titolare di quota e del proprio nucleo familiare, sarà necessario barrare entrambe le caselle sul contratto o sull'impegno di coltivazione.

Nella seconda ipotesi, si evidenzia che la circolare MIPA succitata stabilisce che " gli accordi di compartecipazione, di qualsiasi tipo, anche a carattere stagionale, compresi quelli di mezzadria e di colonia parziaria, stipulati per la produzione del tabacco, non possono essere presi in considerazione".

È evidente che la prestazione d'opera d'altri deve essere documentata a termini di legge, e che tale documentazione dovrà essere esibita dal produttore ad ogni eventuale richiesta supplementare dell'AGEA.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio impegno contrattuale, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.

Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.

Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto al premio.

Dovranno, infine, essere dichiarati gli estremi degli atti di detenzione dei terreni (data di stipula e di registrazione e durata del possesso), l'eventuale esistenza d'accordo verbale sulla detenzione dei terreni stessi e il titolo di conduzione del fondo.

A tal riguardo si precisa che l'allegato alla circolare MIPA n.127/G-1 del 16.2.98 prevede che i titoli validi per ottenere la disponibilità dei terreni siano i seguenti:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1. proprietà - atto notarile, o denuncia di successione, *nei casi in cui il diritto non si evinca dalla visura catastale, che deve essere aggiornata all'anno solare in corso o resa tale tramite autodichiarazione del proprietario, secondo le forme di legge*;

2. affitto - atto pubblico registrato; scrittura privata registrata; accordo verbale registrato;

3. usufrutto - atto notarile o dichiarazione di successione *(vedi proprietà)*;

4. comodato - contratto registrato sottoscritto dalle parti. In ambito familiare occorre specificare la documentazione attestante il rapporto di parentela. Qualora il terreno utilizzato da un produttore risultasse intestato ad un altro membro del medesimo nucleo familiare, circostanza dimostrabile con uno stato di famiglia aggiornato abbinato al titolo di possesso del titolare, non è richiesto alcun atto; in tal caso s'invita ad indicare il codice "F", corrispondente a tale ultima fattispecie.

Qualsiasi tipo di atto diverso da quelli sopra elencati non può essere preso in considerazione.

Anche per la campagna 2004 è confermato l'utilizzo del Modello **T1**, costituente parte integrante del contratto, nel quale vanno riversati i dati dettagliati del piano di coltivazione del produttore contraente, e che dovranno pertanto **obbligatoriamente** essere stampati al termine delle operazioni di caricamento nella banca dati dei contratti da parte dell'Associazione **e successivamente sottoposti alla firma dei soci produttori a fine di convalida, previa verifica da parte di questi ultimi.**

L'apposita procedura di stampa provvederà ad attribuire numerazione progressiva ed univoca ai modelli.

Non saranno ritenuti validi modelli T1 compilati a mano se non per quanto riguarda quelli relativi ai contratti di tipo C1, per i quali si potrà utilizzare copia dell'allegato alla presente circolare.

Si comunica che non sarà possibile, successivamente alla presentazione, modificare od integrare i piani di coltivazione, salvo causa di forza maggiore e/o errore manifesto ma comunque non oltre la data di notifica alle associazioni o al produttore non associato dell'esecuzione dei controlli in campo previsti dall'art.46 del Reg. (CE) n.2848/98, fatte salve le sanzioni introdotte dal Reg. (CE) n. 2162/99.

Si precisa che nel quadro C del mod.T1, il tipo di conduzione deve essere indicato **esclusivamente** tramite i seguenti codici:

"**P**" per proprietà

"**A**" per affitto

"**U**" per usufrutto

"**C**" per comodato

"**F**" per utilizzo in ambito familiare

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si prega di prestare la massima attenzione all'esatta identificazione delle particelle dichiarate e delle relative superfici catastali, nonchè al **rispetto dell'impegno assunto di coltivare effettivamente su tali terreni**.

A tale scopo, si dispone che ai predetti modelli T1 **siano allegate le visure catastali aggiornate, per ciascuna particella dichiarata coltivata.**

Resta inteso che l'AGEA, in qualunque momento, si riserva di chiedere l'esibizione del titolo di proprietà o di utilizzo dei terreni, documenti che dovranno pertanto far parte del fascicolo aziendale conservato dalle associazioni.

CAMBIO DI TITOLARITA' DEI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è usualmente consentito, tuttavia, qualora un'impresa di trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'organismo pagatore competente AGEA o AVEPA che valuteranno la possibilità di autorizzare o meno l'Associazione interessata a richiedere il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un appendice contrattuale a quello stipulato entro la data ultima fissata dal regolamento CE n. 2848/98 del 22 dicembre 1998.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

-se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;
-se richiesta comunque oltre la data del 28.2.2005;
-se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.

Si preavvisa che l'impresa di trasformazione che non tiene fede ai propri impegni contrattuali perde il riconoscimento con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

DOCUMENTAZIONE GIURIDICA DA ALLEGARE AI CONTRATTI

Relativamente alla documentazione giuridica a corredo degli atti contrattuali, si rimanda a quanto disposto in materia nelle circolari per le campagne precedenti, precisando che i contraenti che hanno già sottoscritto impegni di coltivazione in passato sono esentati dall'obbligo di riprodurre la documentazione, fatti salvi i casi di variazione dell'identificativo fiscale, della ragione sociale e del rappresentante legale.

Si pregano gli Organi in indirizzo di dare la massima e tempestiva divulgazione al contenuto della presente nota, avuto riguardo all'importanza delle disposizioni in essa contenute.

Roma, 3 maggio 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"C1"

Timbro di accettazione AGEA ovvero AVEPA	**Spazio per bar-code**

Codice Fiscale del Trasformatore (obbligatorio) | Ragione sociale Trasformatore

N° Contratto. | Descrizione gruppo varietale

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004
(Reg.CEE n°2848/98, art.9 e succ. mod. e integ.)

LA DITTA TRASFORMATRICE________________________

____________ **C.F.** ________________________

ubicata in ________________________________

CAP________Comune________________________Prov.________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA____________________C.F.:________

sesso________nato/a il____________nel comune di________________

Cod. ISTAT________residente in____________________________

Comune____________________________Prov____________

E

L'AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE____________**C.F.**________

sesso________nato/a il____________nel comune di ________________

Cod. ISTAT________residente in____________________________

Comune____________________________Prov.____________

PRODUTTORE FISICO ☐ RAPPRESENTANTE LEGALE ☐

C.F.____________________P.I.V.A.____________________

ubicata in________________________________

CAP________comune________________________Prov.____________

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

STIPULANO

IL PRESENTE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N°2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

A - L'AZIENDA PRODUTTRICE/IL PRODUTTORE si impegna:

1) al rispetto dell'attestato di quota attribuito dall'A.G.E.A. per il raccolto 2004, per il gruppo varietale oggetto del presente contratto, come sotto specificato:

INTESTATARIO ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE			N° ATTESTATO O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA CONTRATTATA
MATRIC AGEA	C.F.	RAG.SOC. O DENOMINAZIONE		KG	KG

2) a consegnare alla ditta trasformatrice tabacco di qualità sana, leale, mercantile e privo delle caratteristiche elencate nell'allegato III del Reg.(CEE) n°2848/98, nei limiti della produzione massima indicata negli attestati di quota, presso il magazzino di trasformazione sito in ………………………………………………………………………………………………………

3) a produrre un quantitativo massimo di Kg. netti a pagamento di tabacco greggio in foglia della varietà ________________________ comprensivo di Kg.________________ a riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2003 facenti parte dell'attestato n°______________;

4) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell'allegato/i T1 appresso specificato/i:

N° CODICE A BARRE MOD.T1	SUP..COLTIVATA TOTALE ALLEGATO		
	Ha	A	Ca
TOTALE SUP. COLTIVATA			

5) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno4, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;

6) a comunicare, anteriormente al 15 giugno2004, per lettera raccomandata all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad allegare visure catastali di ciascuna particella inserita nel mod.T1 di cui sopra;

8) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9) a utilizzare solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato fornite o approvate dalla ditta;

10) a consegnare i tabacchi di cui trattasi selezionati e allestiti conformemente alle richieste dell'acquirente;

11) a rispettare il programma e le modalità di consegna stabilite dalla ditta;

12) a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;

B - L'AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE DICHIARA:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:

- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno2004, perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all'allegato Mod. T1, l'intero premio da corrispondere per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n.2162/99 della Commissione.

2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:

☐ direttamente, mediante la propria attività lavorativa

☐ mediante la prestazione d'opera d'altri

3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:

____

____

____

4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:

____

____

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all'allegato/i modello/i T1 sono i seguenti:

____

____

____

6) dichiara, ai sensi della legge n.675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonchè ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - LA DITTA TRASFORMATRICE SI IMPEGNA

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto 3) lettera A, comprensivo di Kg.____________ del raccolto 2003 derivante dall'attestato n°________, tutto il tabacco consegnato dal produttore privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato III del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna presso il magazzino di trasformazione sito in ____, il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €/Kg. ___________ e massimo di €/Kg.__________., calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado ___ €/Kg.___________; Grado ___ €/Kg. _________; Grado ___ €/Kg.___________ ecc., presenti nel tabacco consegnato;
4) ad agevolare, su richiesta dell'AGEA, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA;
5) a consegnare il presente contratto all' AGEA, entro 10 gg dalla data limite per la stipula, secondo le modalità impartite dall'AGEA stessa;
6) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al Produttore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

D – LA DITTA TRASFORMATRICE DICHIARA di essere a conoscenza che, a norma dell'art.53 del Reg.(CE) n.2848/98 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto venisse superato di 30 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di 30 giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di 3 anni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

E - IL TRASFORMATORE E IL PRODUTTORE CONVENGONO che

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno, da consegnare è comprensivo di Kg._______ di prodotto del raccolto 2003 facente parte dell'attestato n° ;
2) il presente impegno è sottoscritto per il raccolto 2004;
3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:

da due periti designati rispettivamente dal produttore e dal Trasformatore;

dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza di accordo, dall'AGEA;

4) il Foro competente è quello di .... ;
5) la presente dichiarazione è disciplinata dalla legge italiana.

____________________, li _______________

LA DITTA TRASFORMATRICE **IL PRODUTTORE**

-- --

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"C2"

Timbro di accettazione AGEA ovvero AVEPA	**Spazio per bar-code**

Codice Fiscale Associazione | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ragione sociale Associazione ____________

N° Contratto. | | | | | | | | |

Descrizione gruppo varietale ____________

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004

(Reg.CEE n°2848/98, art.9 e succ. mod. e integ.)

LA DITTA TRASFORMATRICE____________

____________ C.F. ____________

con sede in ____________

CAP________Comune____________Prov.____________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA____________C.F.:____________

sesso________nato/a il____________nel comune di____________

Cod. ISTAT________residente in____________

Comune____________Prov____________

E

L'ASSOCIAZIONE____________C.F.________

Costituita in data________registrata in data____________al n°____________

in ____________

riconosciuta dall'A.G.E.A. con nota n._____del _________ ai sensi dell'art. 2 del Reg.2848/98

con sede legale in ____________

CAP________comune____________Prov.____________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA:____________C.F.:____________

sesso ________ nato/a il __________ nel comune di ____________

Cod. ISTAT________residente in____________

Comune____________Prov.____________

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

STIPULANO

IL PRESENTE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N°2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

A - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:

1) a fornire l'elenco dei soci interessati dal presente contratto di coltivazione;
2) al rispetto dell'ATTESTATO DI QUOTA n.____________ attribuito dall'AGEA per il raccolto 2004 per il gruppo varietale 0__;
3) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in ___________________,un quantitativo di tabacco di Kg____________ del gruppo varietale 0__ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato III del Regolamento (CEE) n.2848/98 comprensivo di Kg   a riporto del tabacco del raccolto 2003 prodotto dai coltivatori sotto indicati;

PRODUTTORE			quota contrattata kg.	quantità a riporto 2003	quantità contrattata produzione 2004
Matricola AGEA	C.F.	Ragione Sociale o Denominazione	A	B	C = A – B

Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall'AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2003 sopra indicata;

4) a consegnare i dati relativi a N°   particelle dichiarate dai coltivatori per una superficie:
   - CATASTALE TOTALE   ;
   - COLTIVATA TOTALE ______________; (Al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno2004, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;

6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno2004, per lettera raccomandata all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute ______________________________ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;

8) ad agevolare l'accesso alle coltivazioni e ai locali di cura e custodia dei propri soci da parte degli incaricati del controllo AGEA;

9) a consegnare il presente contratto all' AGEA, entro 10 gg. dalla data limite per la stipula, unitamente alla trasmissione dei dati informatici, secondo le modalità impartite dall'AGEA stessa;

B - L'ASSOCIAZIONE DICHIARA:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:

- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2004, questi perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto. agli allegati Mod. T1, l'intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione;
- nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione, l'aiuto specifico complessivamente spettante all'Associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

C - LA DITTA TRASFORMATRICE SI IMPEGNA:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dall'associazione, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare all'associazione, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna, presso il Magazzino di Trasformazione sito in ___________________________, il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €/Kg. ___________ e massimo di €/Kg.__________, calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado ___ €/Kg.___________; Grado ___ €/Kg.__________; Grado ___ €/Kg.___________ ecc., presenti nel tabacco consegnato;
4) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme all'Associazione in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

D - IL TRASFORMATORE DICHIARA di essere a conoscenza che, a norma dell'art.53 del Reg.(CE) n.2848/98 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto, anche per un solo pagamento, fosse superato di 30 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di 30 giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre.

E - IL TRASFORMATORE E L'ASSOCIAZIONE CONVENGONO che:

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente contratto, da consegnare è comprensivo di Kg.________ a riporto del tabacco raccolto 2003 prodotto dai coltivatori soci sopra specificati;
2) il presente contratto è sottoscritto per il raccolto 2004;
3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:

da due periti designati rispettivamente dall'Associazione e dalla Ditta Trasformatrice;

dal Presidente scelto dalle parti. o. in mancanza d'accordo, dall'AGEA;

4) il Foro competente è quello di ___________;
5) il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

____________________, lì _______________

LA DITTA TRASFORMATRICE **L'ASSOCIAZIONE**

_____________________________ _________________________

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"DC2"

C.F. dell'Associazione | Ragione sociale Associazione

N° Contratto. | Descrizione gruppo varietale

IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004

L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO______________________

C.F.__________________sesso __nato/a il________nel comune di______________________

Cod. ISTAT________residente in____

Comune____Prov__________________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA__________________________C.F.:______________

sesso__nato/a il_________________nel comune di__________________________________

Cod. ISTAT________residente in____

Comune____Prov__________________

SOCIO DIRETTO (o ASSOCIATO TRAMITE __________________________________)

E

L'ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI__________________________

____C.F.__________________________

Costituita in data__________registrata in data________________al n°____________________

in ____Prov.__________________

riconosciuta dall'A.G.E.A. con nota n._____del _________ ai sensi dell'art. 2 del Reg.2848/98

con sede legale in ____

CAP________comune________________________________Prov.__________________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA:________________________C.F.:______________

sesso _______ nato/a il __________ nel comune di ___________________________________

Cod. ISTAT________residente in____

Comune____Prov.__________________

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

D I C H I A R A N O

A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92 del Consiglio e n. 2848 /98 della Commissione , e successive modifiche e integrazioni,quanto segue:

A - L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO si impegna:

1) a consegnare all'Associazione / Cooperativa di produttori, tabacco di qualità sana, leale e mercantile, privo delle caratteristiche elencate nell'allegato III del Reg.(CEE) n.2848/98, nei limiti della produzione massima sotto specificata:

INTESTATARIO ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE			N° ATTESTATO O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA CONTRATTATA
MATRIC AGEA	C.F.	RAG.SOC. O DENOMINAZIONE		KG	KG

2) a produrre un quantitativo massimo di Kg.__________ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia delle varietà comprensivo di Kg. al riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2003 facenti parte dell'attestato/i nn°______________;

3) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell'allegato/i T1 appresso specificato/i:

N° CODICE A BARRE MOD.T1	SUP. COLTIVATA TOTALE ALLEGATO		
	Ha	a	Ca
Totale superficie coltivata			

4) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2004, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;

5) a comunicare, anteriormente al 15 giugno 2004, per lettera raccomandata all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

6) ad allegare le visure catastali, di ciascuna particella inserita nel mod. T1 di cui sopra;

7) a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;

8) ad effettuare la coltivazione nel rispetto delle norme di produzione definite con l'Associazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9) a segnalare per iscritto all'Associazione eventuali quantitativi di tabacco del gruppo varietale oggetto del contratto prodotti in eccedenza della propria quota;

B - L'AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE DICHIARA:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:

- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2004, perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all'allegato Mod. T1, l'intero premio da corrispondere per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione.

2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:

☐ direttamente, mediante la propria attività lavorativa

☐ mediante la prestazione d'opera d'altri

3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:

____

____

____

4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:

____

____

____

5) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all'allegato/i modello/i T1 sono i seguenti:

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6) dichiara, ai sensi della legge n.675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente impegno e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA SI IMPEGNA:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A2) tutto il tabacco consegnato dal produttore, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della ditta trasformatrice, il prezzo spettante per il quantitativo effettivamente consegnato;

(N.B. Per le sole associazioni:

3) a versare al produttore entro 30 giorni dalla data accreditamento da parte dell'A.G.E.A., un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;)

D – L' ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI ED IL SOCIO CONVENGONO che:

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno da consegnare, è comprensivo di Kg._______ di tabacco a riporto del raccolto 2003 prodotto dal coltivatore socio;
2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. n°__________ in essere presso ________________________________;

, lì

L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA **IL PRODUTTORE SOCIO**

__________________________ __________________________

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"DC2A"

C.F. dell'Associazione | Ragione sociale Associazione

N° Contratto. | Descrizione gruppo varietale

IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004

L'ASSOCIAZIONE__________ C.F. __________

Costituita in data______ registrata in data______ al n.______

in__________ Prov.______

Riconosciuta dall'AGEA con nota n.______ del______

ai sensi dell'Art. 2 del Reg. CEE 2848/98, con sede legale in ______

CAP____ Comune______ Prov.______

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA______ C.F.:______

sesso__ nato/a il______ nel comune di______

Cod. ISTAT____ residente in______

Comune______ Prov______

E

LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI______

______ C.F. ______

Costituita in data______ registrata in data______ al n°______

in ______ Prov.______

con sede legale in ______

CAP____ comune______ Prov.______

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA:______ C.F.:______

sesso ____ nato/a il ______ nel comune di ______

Cod. ISTAT____ residente in______

Comune______ Prov.______

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

D I C H I A R A N O

A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N 2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI QUANTO SEGUE:

A - La Cooperativa di produttori socia, si impegna:

1) a fornire l'elenco dei soci interessati al presente impegno di coltivazione;

2) a fornire n°_____ impegni di coltivazione dei propri soci;

3) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in ___________________,un quantitativo di tabacco di Kg____________del gruppo varietale 0__ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato III del Regolamento (CEE) n.2848/98 comprensivo di Kg____________ a riporto del tabacco del raccolto 2003 prodotto dai coltivatori sotto indicati;

PRODUTTORE			**quota contrattata kg.**	**quantità a riporto 2003**	**quantità contrattata produzione 2004**
Matricola AGEA	C.F.	Ragione Sociale o Denominazione	A	B	C = A - B

Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall'AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2003 sopra indicata;

4) a consegnare i dati relativi a N° particelle dichiarate dai coltivatori per una superficie:

- CATASTALE TOTALE ;
- COLTIVATA TOTALE _______________; (Al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);

5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2004, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;

6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno 2004, per lettera raccomandata al Trasformatore e all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;

8) a consentire l'accesso alle proprie coltivazioni, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;

B - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DICHIARANO:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:

- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2004, questi perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, agli allegati Mod. T1, l'intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione;
- nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione, l'aiuto specifico complessivamente spettante all'Associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.

C - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dalla cooperativa, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg.(CEE) n°3478/92;

2) a versare il prezzo spettante alla Cooperativa, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della Ditta, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3) a versare, direttamente ai produttori soci della Cooperativa, entro 30 giorni dall'accreditamento da parte dell'AGEA., un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario e postale;

4) ad agevolare, su richiesta dell'AGEA, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA;

D - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Il quantitativo di tabacco da consegnare oggetto del presente impegno, è comprensivo di Kg._______ a riporto del tabacco raccolto 2003 prodotto dai coltivatori soci sopra specificati;

2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. Bancario/Postale n° __________ in essere presso ;

____________________, li _______________

L'ASSOCIAZIONE **LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI**

__________________ __________________________

04A05006

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 maggio 2004

Dollaro USA	1,1804
Yen giapponese	134,32
Corona danese	7,4410
Lira Sterlina	0,67200
Corona svedese	9,1703
Franco svizzero	1,5426
Corona islandese	87,97
Corona norvegese	8,1970
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58630
Corona ceca	32,178
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,20
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6520
Lira maltese	0,4254
Zloty polacco	4,7517
Leu romeno	40528
Tallero sloveno	238,6800
Corona slovacca	40,295
Lira turca	1826500
Dollaro australiano	1,7009
Dollaro canadese	1,6419
Dollaro di Hong Kong	9,2071
Dollaro neozelandese	1,9529
Dollaro di Singapore	2,0365
Won sudcoreano	1402,61
Rand sudafricano	8,2220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05100

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quark»

Estratto decreto n. 213 del 22 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: QUARK anche nella forma e confezione:

«10 mg compresse» 28 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138 - c.a.p. 00155 (Italia) codice fiscale n. 00403210586.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027162078 (in base 10), 0TWXGY (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 19,80.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Aventis Pharma S.p.a., stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila), (Italia), s.s. 17 km 22.

Composizione: un compressa contiene:

principio attivo: ramipril 10 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 1,765 mg; amido pregelatinizzato 48,985 mg; cellulosa microcristallina 39 mg; sodio stearilfumarato 0,25 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione; per ridurre la pressione arteriosa come terapia singola o in combinazione con altri antiipertensivi come ad esempio diuretici e calcio-antagonisti. Insufficienza cardiaca congestizia; per la terapia in aggiunta a diuretici con o senza glicosidi cardiaci. Postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia.

Nefropatia conclamata in soggetti non diabetici. Il ramipril rallenta la velocità di progressione dell'insufficienza renale e dello sviluppo di insufficienza renale terminale che necessita di dialisi e trapianto renale.

Complicazioni renali da diabete mellito: in pazienti affetti da diabete mellito con microalbuminuria ramipril riduce il tasso di escrezione urinaria di albumina.

Riduzione di modalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con documentato alto rischio cardiovascolare.

«Quark» non è adatto per il trattamento dell'ipertensione dovuta a iperaldosteronismo primario.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04912

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sobrepin»

Estratto decreto n. 214 del 22 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOBREPIN anche nelle forme e confezioni:

«300 mg granulato per soluzione orale» 24 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - c.a.p. 20131 (Italia) codice fiscale n. 00747170157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg granulato per soluzione orale» 24 bustine;

A.I.C. n. 021481320 (in base 10), 0NHKV8 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.G.M.A.R. Italia S.r.l., officina di Almè stabilimento sito in Almè (Bergamo) (Italia), via Sombreno n. 11 (confezionamento); Doppel farmaceutici S.r.l., officina di Piacenza stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese n. 118 (produzione granulato e controlli analitici).

Composizione: una bustina da 3 g contiene:

principio attivo: sobrerolo 300 mg;

eccipienti: aroma naturale mandarino 60 mg; aroma naturale limone 45 mg; aroma naturale arancia 240 mg; aciro citrico 15 mg; saccarina sodica 20 mg; aspartame 10 mg; polisorbato 20 5 mg; E 110 1 mg; sorbitolo 2304 mg.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04913

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer Lattato»

Estratto decreto n. 222 del 23 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale: RINGER LATTATO, anche nelle forme e confezioni «soluzione per infusione» 24 flaconi pp 500 ml e «soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona) via Camagre n. 41-43 - c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 24 flaconi pp 500 ml;

A.I.C. n. 030773170/G (in base 10), 0XC3XL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Fresenius Kabi France, stabilimento sito in Louviers - France, Rue du Rempart (completa).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio lattato 3,17 g; sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro 0,27 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi in vetro 500 ml;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 030773182/G (in base 10), 0XC3XY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione.

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio lattato 3,17 g; sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro 0,27 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04915

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina RK»

Estratto decreto n. 223 del 23 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA RK, nelle forme e confezioni: «1 g compresse solubili e masticabili» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale 09674060158.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

A.I.C. n. 034743017 (in base 10) 1148R9 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile e masticabile;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici - Industria Farmaco Biologica S.r.l. - 20138 Milano, via Dei Pestagalli n. 7.

Composizione: 1 compressa solubile e masticabile:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1, 148 g (pari ad amoxicillina 1 g);

eccipienti: cellulosa microcristallina 160 mg; crospovidone 100 mg; sodio laurilsolfato 20 mg; magnesio stearato 5 mg; sodio saccarinato 10 mg; aroma fragola 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina: infezioni acute e croniche delle vie respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche; infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni enteriche e delle vie biliari; infezioni dermatologiche e dei tessuti molli; infezioni di interesse chirurgico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 212 del 22 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

Medicinale: DOBUTAMINA ABBOTT.

Confezione: A.I.C. n. 032214013 - «12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone monodose da 20 ml.

Medicinale: LIPOSYN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027019037 - 10% IV flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027019052 - 10% IV flacone 500 ml;

A.I.C. n. 027019088 - 20% IV flacone 200 ml;

A.I.C. n. 027019090 - 20% IV flacone 500 ml.

Medicinale: NORMOSOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023204011 - «R» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 023204035 - «R glucosio 5%» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 023204050 - «R/PH 7,4» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 023204074 - «R/K glucosio 5%» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 023204112- «M glucosio 5%» 1 flacone 500 ml.

Medicinale: PENTOTHAL SODIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 002347019 - 1 flacone 0,5 g;

A.I.C. n. 002347021 - 1 flacone 1 g;

A.I.C. n. 002347033 - 1 flacone 5 g.

Medicinale: TALWIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 021410030 - IM IV SC 5 fiale 1 ml 30 mg;

A.I.C. n. 021410042 - IM 10 F 1 ml (sospesa).

Medicinale: VANCOMICINA ABBOTT.

Confezioni:

A.I.C. n. 032213011 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 032213023- «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino.

È ora trasferita alla società Hospira S.p.a., con sede in via Pontina km. 52, Campoverde di Aprilia, Latina, con codice fiscale 02181120599.

Con variazione delle seguenti denominazioni:

da Dobutamina Abbott a Dobutamina Hospira;

da Vancomicina Abbott a Vancomicina Hospira.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04911

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Katà»

Estratto decreto n. 220 del 23 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.BIR.N - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l, con sede in via V. Grassi, 9/11/13/15, Roma (Tor Sapienza), con codice fiscale 00583540588.

Medicinale: KATÀ.

Confezioni:

A.I.C. n. 034646024 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034646036 - «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti n. 1/A - Milano, con codice fiscale 09674060158.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentacol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 473 del 19 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 03428610152.

Medicinale: PENTACOL.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli eccipienti, come di seguito indicato:

da: conservanti: metilparaben 3mg/tubo, propilparaben 1mg/tubo;

a: conservanti: metilparaben 6mg/tubo, propilparaben 2mg/tubo,

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 026925065 - «500» 20 tubi gel rettale monodose 500 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranibloc»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 477 del 19 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 08998480159.

Medicinale: RANIBLOC.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezione, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025490032 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale varia a: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale (A.I.C. n. 025490032), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A04918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artz»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 478 del 19 aprile 2004

Titolare A.I.C.: MDM S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Papiniano, 22/B, c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale 00421900283.

Medicinale: ARTZ.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezione, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028829012 - «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2,5 ml varia a: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare» 1 fiala 2,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visustrin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 479 del 19 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti Michelangelo, 23, c.a.p. 20093, Italia, codice fiscale 02605390968.

Medicinale: VISUSTRIN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezione, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 015582012 - «100 mg/100 ml collirio, soluzione» flacone 10 ml varia a: «0,1% collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04920

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 938 datato 16 aprile 2004 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 12 maggio 1998, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Trieste, via Coroneo, n. 16.

04A04976

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA

Adozione del progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - Assetto idraulico torrente Uso

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, con propria deliberazione n. 3, ha adottato nella seduta del 30 marzo 2004 il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idraulico torrente Uso.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione, nell'orario di ufficio, presso:

segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, via Petruzzi, 13 - Rimini (tel. 0541 791878-791894);

regione Emilia-Romagna - Servizio pianificazione di bacino e della costa, via dei Mille n. 21 - Bologna;

provincia di Rimini - Servizio urbanistica - Difesa del suolo, via Daria Campana, 64 - Rimini;

provincia di Forlì-Cesena - Settore politiche territoriali, p.zza Morgagni n. 9 - Forlì;

comunità montana dell'Appennino Cesenate, via Verdi, 2/4 - San Piero in Bagno (Forlì-Cesena);

comunità montana Valle del Marecchia, via Roma, 96-98 - Torriana (Rimini).

Le osservazioni possono essere inoltrate alla regione Emilia-Romagna - Servizio pianificazione di bacino e della costa, via dei Mille n. 21 - Bologna e, per conoscenza, all'Autorità di bacino interregionale Marecchia-Conca, via Petruzzi n. 13 - Rimini (tel. 0541791878 - 791894), entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

04A04578

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 2 aprile 2004 del Ministero delle comunicazioni, recante: «Verifica della qualità del servizio postale nel secondo semestre 2003». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2004).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 30, prima colonna, all'art. 1, comma 1, alla colonna «J+4», in corrispondenza della voce "Risultati conseguiti", dove è scritto: «*97,0%*», leggasi: «*97,2%*».

04A04997

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401111/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE